

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 09 febbraio 2024, n. 206

L.R. 6/2008, art. 16 ter, comma 5. Disposizioni e criteri per risoluzione arbitrale delle controversie.

-

OMISSIS

-

1. "Titoli di studio che consentono l'iscrizione all'elenco di cui al comma 4 e i casi in cui procedere alla cancellazione degli arbitri dall'elenco - L.R. 6/2008, art. 16 ter, comma 5, lettera a)".

Possono iscriversi all'elenco degli arbitri in materia venatoria i possessori di diploma di laurea, triennale, magistrale o del vecchio ordinamento in:

- Giurisprudenza e suoi equipollenti a norma di ordinamento;
- Scienze Giuridiche e suoi equipollenti a norma di ordinamento.

Sono cancellati dall'elenco coloro che risultino condannati in via definitiva per le fattispecie di cui all'art. 30 della L. 157/92 .

2. "Criteri minimi di uniformità per lo svolgimento della procedura di arbitraggio - L.R. 6/2008, art. 16-ter, comma 5, lettera b)".

La procedura di arbitrato viene svolta secondo la procedura individuata dagli articoli che vanno dal numero 806 al numero 840 del codice di procedura civile , con l'esclusione dell'articolo numero 808-ter (Arbitrato irrituale)

3. "Onorari degli arbitri e le eventuali tariffe di arbitrato a carico delle parti - L.R. 6/2008, art. 16-ter, comma 5, lettera c)".

- Agli arbitri viene riconosciuto un onorario pari ad euro 80,00 per ciascuna seduta.
- Coloro i quali promuovono il ricorso al Collegio arbitrale sono tenuti a versare all'Ente di decentramento regionale competente la somma di euro 237,00, in analogia al contributo unico dovuto per cause di valore indeterminabile avanti al Giudice di pace. La tariffa è riferita al singolo ricorso, indipendentemente dal numero di ricorrenti.

4. "Materie relative controversie tra Riserva di caccia e Distretto venatorio trattabili da parte dei collegi arbitrali - L.R. 6/2008, art. 16 ter, comma 6".

Possono adire ai Collegi arbitrali le Riserve di caccia nei confronti dei Distretti venatori nelle seguenti materie:

- Indirizzi e prescrizioni stabilite per l'approvazione dei regolamenti di fruizione venatoria di cui all'articolo 16 della legge regionale 6/2008.
- Deliberazioni del Distretto venatorio non riguardanti quanto disposto dalla Delib.G.R. 1420/2015 "LR 6/2008, art. 13, comma 1. Individuazione degli aspetti di rilievo pubblicistico."